MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA, DI SANITA' E DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 11

Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono emanati previo parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la commissione si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti e' stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine e' fissato al 15 dicembre. All'articolo 41- bis, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la parola: "esclusivamente" e' sostituita dalla seguente: "anche". COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427.(5) All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 e' determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare del tipo di attivita' esercitata, dell'ambito economico in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o profesionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attivita', nonche' dell'entita' dell'apporto considerata anche con riferimento all'eta' del soggetto".

Versione in vigore dal 30 ottobre 1993, non più in vigore dal 1 dicembre 1994 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
Capo	IV — Disposizioni fiscali

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62-ter, comma 6) che " Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, [...] sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. "

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-previdenza-di-sanita-e-di-pubblico/art-11-disposizioni-per-il-controllo-delle-imprese-minori-e-del-lavoro/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it